



COMUNE DI NURECI

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646
email amministrativo@comune.nureci.or.it – pec amministrativo@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 60 DEL 15/03/2024 REG.GEN
N.11 DEL15/03/2024**

**OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO IMU 2015- CODICE CIG:
B0D46EF529**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati

- il decreto del Sindaco, n. 02 del 12/03/2024 con il quale si assume personalmente e temporaneamente le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo/Personale, sino al rientro del Titolare di posizione;
- il Decreto n. 8 del 16.10.2023 con il quale è stato attribuito al Sindaco Ing. Atzori Emanuel la titolarità della posizione organizzativa dell'area Finanziaria Tributi per il periodo dal 16.10.2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07.12.2023 relativa alla variazione N. 3 al PIAO 2023/2025 - sezione 2: "valore pubblico - performance – anticorruzione

VISTI gli artt. 107 e 191 del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge n. 213 del 2012;

PREMESSO CHE:

- il Sig. "Omissis", con l'avv. Massimo Tatti, a seguito di sentenza di "ricorso per annullamento pagamento n.3 avvisi di accertamento IMU 2015 e illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato per decadenza delle somme richieste e per mancanza della soggettività passiva IMU degli intestatari degli avvisi di accertamento" n. 74/2023 depositata il 17/07/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Oristano sul ricorso n. 67/2021 depositato il 04/11/2021, ha riassunto lo stesso giudizio, avverso il Comune di Nureci dinanzi al tribunale di Oristano;
- tale ricorso è finalizzato, fra gli altri, a chiedere l'annullamento dei seguenti atti di provenienza di questo Ente:
 - avviso di accertamento n. 57, per euro 96,22, intestato a "Omissis", fratello dell'attuale Ricorrente, deceduto in data 05.06.2016;
 - avviso di accertamento n. 58 intestato a "Omissis", per euro 148,05, fratello dell'attuale Ricorrente deceduto a Nureci in data 15.06.1982;
 - avviso di accertamento n. 59, per euro 83,01, intestato a "Omissis", padre dell'attuale Ricorrente deceduto ad Oristano in data 17.04.1973;
- tutti i destinatari erano residenti (in vita) a Nureci, Via "Omissis".

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 28 del 09.05.2023 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere nei giudizi in nome e per conto dell'Ente, nelle vertenze avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Oristano, nonché sottoscrivere il mandato e a conferire apposita procura speciale alle liti, relativamente al ricorso per n. 3 avvisi di accertamento IMU relativi all'annualità 2015 volti ad ottenere l'annullamento dei relativi avvisi con medesime motivazioni di impugnazione;

ATTESO, pertanto, di dover affidare l'incarico per la relativa assistenza legale, in quanto la disamina del ricorso richiede conoscenze specifiche in materia di contenzioso tributario che travalicano le competenze del personale dipendente, in considerazione del fatto che non è presente un ufficio legale all'interno dell'ente, né la struttura organizzativa è fornita di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Viste le linee guida ANAC 12/2018, "Affidamento dei servizi legali", seppur non vincolanti, che in relazione alla disciplina della materia contenuta nel Codice dei contratti pubblici affermano:

- al par. 3.1.1 che gli affidamenti di cui all'art. 17 c. 1 lett. d) del Codice dei contratti, benché esclusi, non sono estranei al Codice, quindi, devono rispettarne i principi minimi elencati dall'art. 4;
- al par. 3.1.3 che rientra tra le migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'Art. 17 la costituzione di elenchi di professionisti quale procedura trasparente e aperta, che conferisce celerità all'azione amministrativa e contempera i principi di efficacia e economicità nella scelta del professionista che soddisfi al meglio le esigenze dell'amministrazione, in una selezione basata sull'esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, pregressa proficua collaborazione, costo del servizio;
- al par. 3.1.4 la possibilità dell'affidamento diretto "in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre", tra cui si indicano i casi di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi casi di giudizio, di complementarità con altri incarichi della medesima materia, di assoluta particolarità della controversia.

CONSIDERATO CHE:

1. la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) ed in particolare:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che per le prestazioni di importo inferiore a 140.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in combinato disposto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

Considerato pertanto che sulla base della normativa, trattandosi di importo del servizio sotto soglia, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

Considerato che l'Avv. Mauro Tronci, C.F. TRNMRA84H23G113E, con studio legale in Cagliari, via G. Pontano n. 3, possiede una indubbia esperienza e specializzazione in materia tributaria di Enti Locali;

Visto il preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in giudizio avanti alla corte di Giustizia tributaria di primo grado di Oristano sezione 2, acquisita al nostro protocollo al n. 598 in data 05/03/2024;

VALUTATO che la cifra indicata nel preventivo di spesa appare congrua rispetto all'attività professionale richiesta;

Considerato che l'importo massimo dell'affidamento ammonta pertanto a euro 557,50 (IVA inclusa);

Atteso che ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*; *Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*;

Acquisiti altresì:

- la regolarità contributiva della Ditta tramite acquisizione d'ufficio del DURC Prot. 645 del 12/03/2024;

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi del conto corrente sul quale confluiranno i pagamenti verrà acquisita in sede di liquidazione delle competenze;

Considerato pertanto che nel caso di specie l'affidamento risulta efficace, fermo previsto che qualora il soggetto non risulterà in possesso dei requisiti richiesti, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice dei contratti;

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;

Verificato inoltre che l'affidamento di che trattasi:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, per lo stesso non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, data la particolarità dell'affidamento e della somma esigua, non si ritiene dover richiedere la garanzia definitiva;
- le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Considerato pertanto che sulla base della normativa, trattandosi di importo del servizio sotto soglia, si intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che l'affidamento, ancorché diretto, deve essere preceduto dalla verifica dei requisiti in capo all'affidatario;

Richiamato infine l'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023 "Termini dilatori" il quale prevede che "1) La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 2) I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

Dato atto che la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale per le motivazioni espresse nella relazione a firma del Responsabile del Servizio

Considerato che per la transazione in oggetto, il Responsabile del procedimento opportunamente accreditato, ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **B0D46EF529**;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento diretto del presente incarico;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

RITENUTO di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per una somma pari a € 557,50 (IVA inclusa) secondo quanto sopra specificato;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2. di affidare per i motivi di cui in premessa all'Avv. Mauro Tronci, C.F. TRNMRA84H23G113E, con studio legale in Cagliari, via G. Pontano n. 3, il servizio di cui alla premessa, per l'importo massimo di euro 557,50 (IVA inclusa);
3. di impegnare in favore dell'avv. Mauro Tronci l'importo complessivo di euro 557,50 (IVA inclusa) per l'incarico legale relativo al ricorso presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Oristano per n. 3 avvisi di accertamento IMU relativi all'annualità 2015 volti ad ottenere l'annullamento dei relativi avvisi con medesime motivazioni di impugnazione, a carico del capitolo 1061/1- cod. 1.03.02.99.002, esigibilità al 31.12.2024;

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'incarico legale per il ricorso IMU 2015;
- l'oggetto del contratto è costituito dall'esecuzione del servizio di incarico legale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

RIMETTERE l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno l'atto esecutivo.

Di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

di dare atto che la presente determinazione:

- ▶ viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ▶ viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

ATZORI EMANUEL